

Verbale di intesa

In data 30 gennaio 2025 presso la Sede della SIAE Microelettronica S.p.A. in Cologno Monzese, tra la Direzione Aziendale, rappresentata dai sigg. Stefano Poli, Adriano Caponetto e Roberta Nicolai e le RSU Aziendali, rappresentate nella persona dei suoi componenti, viene sottoscritta la presente intesa.

PREMESSO CHE

- all'art. 10 degli Accordi Integrativi Aziendali sottoscritti in data 30.5.2008 era stata disposta la proroga sino al 30.9.2009 dell'Accordo relativo al lavoro a turni stipulato originariamente in data 8.2.2006 e successivamente più volte prorogato ed esteso;
- la Società ritiene necessario definire un'intesa che volga a definire un modello organizzativo funzionale alle esigenze tecnico organizzative, ivi compreso l'orario di lavoro in accordo con quanto stabilito dal CCNL Sezione Quarta - Disciplina del rapporto individuale di lavoro - Titolo III - Orario di lavoro art. 5;

tutto ciò premesso, le Parti concordano di definire una intesa che regoli quanto definito dal CCNL, anche con riferimento alle condizioni economiche ivi applicate.

1. Le premesse sono parte integranti del presente accordo

2. Orario di lavoro

- a. L'orario di lavoro di riferimento è distribuito su 5 giorni lavorativi la settimana, per tutte le funzioni aziendali, dal lunedì al giovedì dalle ore 7.45 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 7.45 alle 16.00, con applicazione della flessibilità in ingresso di 45', dal lunedì al venerdì, prevista dagli Accordi Integrativi Aziendali.
- b. Limitatamente alla funzione Operations (Produzione, Collaudo, Camere bianche, Magazzino) l'orario di lavoro può essere articolato su 2 turni avvicendati come segue:
 - i. primo turno: dalle 6:30 alle 14:00 (pausa mensa dalle 13:30 alle 14:00) con flessibilità in ingresso di 5';
 - ii. secondo turno: dalle 13:00 alle 20:30 (pausa mensa dalle 13:00 alle 13:30);
- c. Limitatamente alla funzione Operations, come sopra definita, potrà essere attivato anche il lavoro notturno come segue: dalle 20:00 alle 03:30 (pausa mensa dalle 20:00 alle 20:30)
I lavoratori che svolgeranno il lavoro notturno dovranno essere volontari e non potranno essere coinvolti nel lavoro straordinario.
Per l'erogazione del pasto verrà stipulata una convenzione con strutture ristorative situate nelle vicinanze dell'azienda.
Per tutta la durata del turno saranno disponibili le macchine erogatrici di acqua e bibite fresche e verrà garantita l'adeguata climatizzazione.
Inoltre, i lavoratori potranno usufruire dei parcheggi interni utilizzando l'apposito badge abilitato per l'accesso. Per quanto non previsto dalla presente intesa si rimanda a quanto previsto dalle intese ed accordi precedenti in materia.
- d. Ferma restando la vigente disciplina prevista dal CCNL, la Società si impegna a consultare e comunicare con un congruo preavviso – salvo situazioni urgenti ed improrogabili- alla RSU le eventuali variazioni dell'articolazione dell'orario di lavoro come sopra definito. L'articolazione dell'orario di lavoro, ovvero il calendario dei turni di lavoro per l'area Operations, sarà di un mese, salvo eventi eccezionali e non prevedibili non imputabili alla Società; in qual caso l'Azienda procederà ad espletare una consultazione con la RSU, precisando le ragioni che hanno determinato il caso/i di non prevedibilità.
- e. L'Azienda si impegna a comunicare l'orario di lavoro indicativamente con un preavviso di cinque giorni; in caso eccezionali tale preavviso potrà essere contenuto previa consultazione ed esame della situazione tecnico-organizzativa-produttiva con la RSU. Per l'avvio al lavoro a turni



di lavoratrici con figli età di inferiore ai 3 anni sarà richiesto il consenso delle lavoratrici medesime.

- f. Le Parti, in forza del disposto dell'Articolo 17 della Legge 66/2003, concordano pattiziamente il superamento del limite delle 6 ore consecutive di lavoro previsto dall'articolo 8 della medesima Legge in relazione allo svolgimento dei suddetti turni, per i singoli lavoratori nominativamente di volta in volta avviati al lavoro a turni e per il solo periodo di prestazione del lavoro a turni.

3. Elementi retributivi

Viene parificata, per operai ed impiegati, l'applicazione della maggiorazione per lavoro notturno.

L'importo giornaliero dell'indennità turni e del lavoro notturno viene confermata pari a 8,55 euro giornalieri, con incidenza sugli istituti contrattuali (TFR, ferie, tredicesima, festività), erogata esclusivamente se la prestazione effettiva giornaliera è pari o superiore al 50% dell'orario di turno, e avverrà entro il periodo di paga di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il coefficiente di calcolo attualmente applicato con riferimento all'orario settimanale base di 38 ore e 1/4 così come determinato dai vigenti Accordi Integrativi Aziendali per la determinazione del salario orario viene adeguato al valore di 162,19 (7,50 ore/gg * 5 gg/sett * 4.325 sett/mese)

Il lavoro notturno, in deroga a quanto stabilito dall'Art. 7, Sez. IV, CCNL Metalmeccanici del 26.11.2016 e s.m.i., verrà retribuito con una maggiorazione del 30% dalle ore 20:00 alle ore 03:30 del giorno successivo.

4. Categorie protette

In caso di assegnazione al lavoro a turni o notturno, di personale appartenente alle categorie protette, si concorda che venga effettuata da parte dell'Azienda una specifica valutazione preventiva circa le possibili problematiche e/o limitazioni che possano sorgere relativamente a detta assegnazione in relazione alle condizioni psicofisiche di detto personale, ricorrendo nel caso anche al parere del Medico Competente.

5. Istituti contrattuali (Ferie e permessi)

Viene mantenuta la possibilità di usufruire di ferie utilizzando la causale "mezza giornata", il cui godimento avverrà sulla base di 3,75 ore/gg.

Viene quindi modificato a 30,00 ore annue il limite di fruizione delle ferie con frazionamento alla mezz'ora. La maturazione ed il godimento di una (1) giornata di ferie avverrà sulla base di 7,50 ore/gg.


6. Varie

All'uscita del turno serale viene garantita la presenza del custode. Viene garantito il parcheggio interno per le lavoratrici. Per tutto l'arco di ogni turno viene garantita la presenza di un responsabile nominato ed adeguatamente formato. Viene comunque assicurata la reperibilità telefonica del responsabile dell'area Collaudi per tutta la durata del lavoro a turni.

Nell'ambito della programmazione dell'orario di lavoro la Società si impegna a valutare le eventuali richieste, pervenute da singoli lavoratori, di non applicazione del lavoro a turni avvicendati.

Le parti si incontreranno con cadenza trimestrale in merito all'applicazione del presente accordo e per valutare e/o proporre eventuali modifiche. L'applicazione della presente intesa è da intendersi a tempo indeterminato, salvo disdetta che potrà essere richiesta, a partire dal 1° gennaio 2026, da ognuna delle parti con un preavviso di 60 giorni; in tal caso le parti avvieranno un esame congiunto che dovrà esaurirsi entro 30 giorni per individuare altre eventuali applicazioni e/o modelli organizzativi funzionali alle esigenze tecnico-organizzative-produttive della Società.

Per la Direzione Aziendale



Per le Rappresentanze Sindacali Unitarie

